Camera dei Deputati

Commissione X “Attività produttive”

Memoria
di Acquirente Unico SpA

sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1711, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione (Atto n. 318).

3 novembre 2025

Acquirente Unico S.p.A.
Socio unico ex art. 4 D.Lgs 79/99 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Società che esercita attività di direzione e coordinamento: GSE S.p.A.
Reg. Imprese di Roma, P.IVA e C.F. n. 05877611003
R.E.A. di Roma n. 932346 - Capitale Sociale € 7.500.000 i.v.
Sede Legale - Via Guidubaldo Del Monte 45, 00197 Roma
Tel. +39 0680131 - Fax. +39 0680134086
www.acquirenteunico.it - info@acquirenteunico.it

Illustre Presidente, Onorevoli deputate e deputati,
Acquirente unico SpA ringrazia per l'accordata possibilità di sviluppare alcune riflessioni in merito allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1711, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione (Atto n. 318).

1. La mission di Acquirente Unico

Acquirente Unico Spa è una società pubblica senza scopo di lucro partecipata dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Dalla sua istituzione si è occupata in via principale di garantire la fornitura di energia elettrica a privati e PMI nel mercato tutelato. Con il completamento della liberalizzazione del mercato elettrico, Acquirente Unico svolge, secondo le direttive dell'ARERA, l'attività di approvvigionamento di energia elettrica che poi cede agli esercenti che la fatturano ai clienti domestici vulnerabili. Tale attività di approvvigionamento, oggi garantita con il Servizio di Maggior Tutela, sarà svolta sempre da Acquirente Unico, una volta reso operativo il Servizio di vulnerabilità.

Negli ultimi anni sta acquisendo sempre maggior rilevanza nel panorama di un mercato elettrico integrato il Sistema Informativo Integrato (SII), istituito presso Acquirente Unico dalla legge n.129 del 13 agosto 2010.

Finalità del SII è quella di gestire i flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas. Il SII è basato su una banca dati a livello nazionale dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti il cui fine è garantire la fluidità nello scambio dei dati e la loro qualità. Al contempo è garantita la sicurezza dei dati e il rispetto della privacy, secondo una logica di contenimento dei costi.

Il SII gestisce, ogni anno, milioni di transazioni nel mercato energetico e migliaia di miliardi di letture dei consumi dei cittadini, costituendo un elemento indispensabile sia per gli operatori che per i consumatori. Per la rilevanza delle informazioni e per il ruolo che svolge, può essere considerato un asset strategico del Paese.

Grazie al SII per un cambio di fornitore elettrico si è passati dai precedenti 3 mesi alle attuali 3 settimane, con un procedimento automatico sempre più veloce.

In specifiche situazioni, come in caso di fallimento della controparte commerciale, a tutela del cliente finale, il cambio fornitore può avvenire in un solo giorno garantendo la continuità di fornitura.

Per il ruolo centrale che riveste e per i dati che gestisce, il SII è uno strumento in grado di svolgere nuove funzioni anche per esigenze e settori diversi. Il vero perno di sviluppo del SII è la disponibilità dei dati per migliorare sia le politiche commerciali degli operatori sia la capacità decisionale dei consumatori, rendendo così il mercato più dinamico ed efficiente.

AU gestisce anche il **Portale Consumi e il Portale Offerte**, strumenti nati non con fini commerciali, ma al servizio del consumatore per informarlo su quanto e come consuma e per aiutarlo a scegliere l'offerta di luce e gas più adatta alle proprie esigenze.

Inoltre, AU gestisce, per conto di ARERA, lo **Sportello per il Consumatore** Energia e Ambiente con il quale fornisce informazioni ed assistenza ai clienti finali di energia elettrica e gas, ai consumatori-produttori di energia elettrica, agli utenti del servizio idrico integrato e del teleriscaldamento e teleraffrescamento. Lo Sportello mette a disposizione dei consumatori diversi servizi, tra i quali spicca il Servizio Conciliazione, strumento di tutela stragiudiziale che consente in modo rapido e gratuito di risolvere una controversia con il proprio fornitore senza ricorrere alle vie giudiziarie.

2. La Direttiva (UE) 2024/1711

La Direttiva (UE) 2024/1711, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione, rientra nel quinto pacchetto di iniziative della Commissione europea nota come *Electricity Market Design Reform*, volta ad affrontare l'impatto immediato dei prezzi elevati dell'energia sui clienti civili e sulle imprese.

Il provvedimento oggetto di recepimento ha come obiettivo principale quello di rafforzare i diritti dei clienti finali di energia elettrica, facilitare la partecipazione attiva del cliente (ad esempio con la condivisione di energia rinnovabile, i contratti a prezzo fisso, ridurre i tempi di switching), migliorare la trasparenza, la concorrenza e la flessibilità del mercato elettrico.

Nello specifico, prevede che i consumatori devono essere messi in condizioni di avere accesso a una vasta gamma di offerte così da poter scegliere il contratto che corrisponde alle loro esigenze. Per tale motivo, la direttiva, accanto al diritto a un contratto di fornitura di energia elettrica con prezzo dinamico, introduce il diritto a un contratto di fornitura a tempo determinato e a prezzo fisso, che i fornitori non possono modificare, né risolvere unilateralmente prima della scadenza.

La direttiva, inoltre, contiene disposizioni sulla condivisione dell'energia: tutti clienti civili e le piccole e medie imprese (PMI), tutti gli enti pubblici nonché i clienti

vulnerabili e i clienti in condizioni di povertà energetica, hanno il diritto di partecipare alla condivisione in qualità di clienti attivi, in modo non discriminatorio, all'interno della stessa zona di offerta o di un'area geografica più limitata. Inoltre, i clienti vulnerabili e i clienti in condizioni di povertà energetica devono essere pienamente protetti dalle interruzioni della fornitura di energia elettrica attraverso l'adozione, a livello nazionale, di misure adeguate, compreso il divieto di interruzione della fornitura o altre azioni equivalenti.

La direttiva introduce, altresì, una specifica disciplina volta a tutelare – durante una crisi dei prezzi dell'energia – la fornitura dell'energia elettrica ai clienti civili e alle micro, piccole e medie imprese.

3. Osservazioni

Quale attore del mercato energetico nazionale, Acquirente Unico, tramite il Servizio Informativo Integrato (SII), il Portale Offerte e il Portale Consumi, può svolgere una funzione essenziale per l'attuazione degli obiettivi posti dalla direttiva, fornendo non solo una lettura intelligente dei dati presenti nel SII essenziali per la conclusione di contratti di fornitura vantaggiosi per i clienti, ma anche per la gestione di appositi servizi di sostegno per realizzare la condivisione dell'energia auspicata dalla direttiva e, infine, per la realizzazione di misure a tutela della continuità della fornitura per i clienti vulnerabili, nonché delle misure a tutela della fornitura di energia elettrica durante una crisi dei prezzi.

Analizzando specificamente le singole disposizioni oggetto di recepimento si nota come l'intento del legislatore sia anche quello di riorganizzare in modo efficiente e puntuale, inserendoli in norma primaria, diversi istituti che compongono il mercato interno dell'energia.

La gran parte vengono introdotti operando delle modifiche alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 210 che ha recepito la direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
Nel dettaglio i punti di interesse di Acquirente Unico.

Articolo 2

L'articolo 2, al comma 2 introduce un quadro normativo generale per la fornitura di ultima istanza.

La normativa vigente già prevede servizi, differenziati per tipologia di utenti, che svolgono la funzione di ultima istanza per i clienti che rimangono senza fornitore

di energia elettrica per cause non dipendenti dalla loro volontà. La normativa in vigore stabilisce che i fornitori chiamati ad approvvigionare il mercato di ultima istanza siano individuati attraverso delle gare pubbliche gestite direttamente dall'Acquirente Unico, secondo le indicazioni dell'Autorità.

Tuttavia, nell'articolo in parola, rileviamo il mancato riferimento all'Acquirente Unico quale soggetto che ha il compito di organizzare e svolgere le procedure concorsuali per la selezione delle imprese chiamate a erogare i servizi di ultima istanza (Salvaguardia e Servizio a tutele graduali).

Pertanto, proponiamo la seguente modifica:
all'art 2, comma 2, capoverso 5-*bis*, lettera a) dopo le parole "*i fornitori sono individuati mediante una procedura equa, trasparente e non discriminatoria*" sono inserite le seguenti: "gestita da Acquirente Unico".

Articolo 3

Con l'articolo 3 si posticipa il termine entro il quale deve essere assicurato il diritto dei clienti a cambiare fornitore in ventiquattro ore: da "al più tardi a far data dal 1° gennaio 2026" a "entro il 2026".

L'esecuzione della riforma dello *switching* in ventiquattro ore determina modifiche sostanziali negli attuali assetti e dinamiche di mercato.

Acquirente Unico condivide pienamente la proposta del legislatore di slittare il termine di attuazione della riforma in questione, consentendo a tutti gli attori coinvolti nel processo di effettuare, in un'ottica prudenziale, i necessari adeguamenti tecnici.

Articolo 5

L'articolo 5 interviene sull'articolo 14 del decreto legislativo n. 210 del 2021 apportando alcune precisazioni in tema di disciplina applicabile ai clienti attivi e alle comunità energetiche rinnovabili.

In particolare, con il comma *8-quater* vengono specificati i diritti dei clienti attivi che partecipano alla condivisione dell'energia rinnovabile, garantendo loro anche tutte le tutele dei clienti finali. Rileva in particolare la lettera e) che garantisce l'accesso alla risoluzione extragiudiziale delle controversie con altri partecipanti all'accordo di condivisione dell'energia.

In proposito sarebbe utile esplicitare nel testo in analisi che tale attività di risoluzione extragiudiziale può essere affidata ad Acquirente Unico il quale ha

acquisito il *Know-how* necessario, nell'ambito della gestione sia delle attività dello Sportello per il consumatore - che fornisce informazioni ed assistenza ai clienti finali di energia elettrica e gas, ai consumatori-produttori di energia elettrica, agli utenti del servizio idrico integrato e del teleriscaldamento e teleraffrescamento e dei rifiuti - sia del **Servizio Conciliazione**, strumento di tutela stragiudiziale che consente in modo rapido e gratuito di risolvere una controversia nelle materie regolate dall'ARERA, senza ricorrere alle vie giudiziarie.

Pertanto, proponiamo la seguente modifica:
all'articolo 5, comma 1 lett b) capoverso 8-*quater* lett e) aggiungere infine "; la gestione della risoluzione extragiudiziale è affidata ad Acquirente Unico".

4. Conclusioni

Dato per acquisito il ruolo che l'ARERA dovrà svolgere, in qualità di Autorità di regolazione nazionale, AU potrebbe implementare il ruolo che gli è proprio, quello di collegamento tra cliente finale e mercato elettrico, promuovendo la concorrenza e valorizzando il ruolo del consumatore che viene compiutamente informato e perciò reso consapevole circa opportunità, costi e rischi del mercato stesso.

AU inoltre, come garante di ultima istanza e come soggetto approvvigionatore di energia elettrica per i soggetti vulnerabili (oggi con la maggior tutela, in futuro con il Servizio di vulnerabilità), data la competenza acquisita in più di venti anni di esperienza negli acquisti di energia, potrebbe assicurare anche l'approvvigionamento di energia elettrica delle pubbliche amministrazioni, privilegiando la sottoscrizione di contratti di lungo termine di energia rinnovabile, al fine di stabilizzare il prezzo e garantire la riduzione di utilizzo delle fonti fossili, come richiesto dal legislatore europeo.

Va inoltre sottolineata l'importanza dei flussi informativi per poter sempre più efficacemente individuare e raggiungere il target dei consumatori in povertà energetica. AU attraverso un uso intelligente dei dati in suo possesso potrebbe rappresentare un elemento di facilitazione nell'attuazione delle politiche di riduzione del consumo energetico e di diversificazione delle fonti. A partire da dati aggregati per zone geografiche, tipologie di utenze e abitudini di consumo e grazie alle sue competenze, AU potrebbe individuare soglie e benchmark utili alle elaborazioni di soluzioni volte al risparmio energetico e all'ottimizzazione nell'utilizzo delle forniture elettriche.

In conclusione, Acquirente Unico Spa ribadisce in questa sede il suo impegno sul fronte della tutela dei consumatori a tutto tondo.

Grazie

L'Amministratore Delegato
Acquirente Unico Spa
Giuseppe Moles